
GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **NUOVO CODICE APPALTI, ECCO LE RIDUZIONI PREVISTE SULLE FIDEIUSSIONI**
 - ◆ **LA NORMA ISO 37001 E I SISTEMI DI GESTIONE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE**
 - ◆ **INAIL, RISARCIBILITÀ DELL'INFORTUNIO NEI PROGETTI SCUOLA-LAVORO**
 - ◆ **DPI, FOCUS SUGLI INDUMENTI PROTETTIVI CONTRO GLI SBALZI TERMICI**
 - ◆ **APPROFONDIMENTI: CONTRATTO DI APPALTO NON SCRITTO, APPALTO DI FATTO E SICUREZZA**
-

NEWS

IL NUOVO CODICE APPALTI: CON LE ADEGUATE CERTIFICAZIONI, IMPORTANTI RIDUZIONI SULLE FIDEIUSSIONI

L'Art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 (Nuovo Codice Appalti) rivede le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara in caso di appalto pubblico.

In particolare, in base alle certificazioni che l'organizzazione possiede, sono previste riduzioni sulle fideiussioni (comma 7):

-l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie **UNI CEI EN 45000** e della serie **UNI CEI EN ISO/IEC 17000**, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo viene diminuito del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, relativamente ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento, non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai

Va evidenziato come per le organizzazioni contemporaneamente certificate secondo gli schemi UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 la riduzione delle fidejussioni arrivi ben al 70%.

PAGAMENTO TARES AL 31/01/2017: OCCHIO ALLE RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE!

Dal 1 gennaio 2013 è stato istituito il nuovo tributo sui rifiuti e servizi (TARES), in sostituzione della tassa di smaltimento rifiuti (TARSU), che continua a venire applicata a tutte le occupazioni antecedenti al 31.12.2012.

La nuova TARES si articola in una componente "rifiuti" (tariffa) e in una componente "servizi" (maggiorazione). Nonostante si tratti di un tributo "nuovo", di fatto essa rappresenta una sintesi delle discipline precedenti. Realmente "nuova" è la maggiorazione, correlata alla copertura dei costi relativi a servizi indivisibili. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Secondo quanto previsto dall'art.14 comma 10 D.L.201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto

sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, nonché per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'individuazione di tali superfici (produttive come tali sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali) è compiuta in maniera forfettaria, applicando alla superficie percentuali distinte per tipologia di attività economiche. Occorre che ogni organizzazione verifichi le riduzioni previste dal regolamento comunale di riferimento e comunichi all'amministrazione comunale, secondo le modalità previste, le superfici suscettibili a riduzione, unitamente alla documentazione (formulari di conferimento rifiuti) comprovante il conferimento dei rifiuti come rifiuti speciali.

Si riportano di seguito le riduzioni previste dal Comune di Bologna:

- AUTOCARROZZERIE : 60%
- VERNICIATURA-GALVANOTECNICIFONDERIE : 50%
- FALEGNAMERIE : 50%
- ROSTICCERIE : 50%
- AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI : 50%
- GOMMISTI 50% TIPOGRAFIE : 40%
- LAVANDERIE E TINTORIE : 40%
- OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA : 40%
- PASTICCERIE : 30%
- AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO : 50%
- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE : 30%
- AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI : 20%

Nel caso in cui la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco del Regolamento Comunale, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

CERTIFICAZIONI ANTICORRUZIONE: NORMA ISO 37001

Il Consiglio Direttivo ACCREDIA del 1° dicembre scorso ha approvato l'avvio di nuove attività di accreditamento degli Organismi che certificheranno i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001. Pubblicato ad ottobre 2016, lo Standard ISO 37001 "Anti-Bribery Management Systems", si basa sul British Standard BS 10500. Si tratta di una norma di tipo A, quindi certificabile, che si appresta a diventare il primo parametro internazionale per la costruzione dei Sistemi di gestione anti-corruzione, in quanto definisce le modalità in base alle quali le organizzazioni potranno dichiararsi "compliance" rispetto alla prevenzione della corruzione, attraverso l'adozione di misure ragionevoli e proporzionali al rischio di incorrere nel fenomeno. Corredata di una guida all'uso, l'ISO 37001

presenta numerose similitudini con le legislazioni nazionali ed offre al contempo spunti innovativi. Con specifico riferimento alla normativa italiana, l'adozione di un anti-bribery management system potrà valere – ai fini dell'attribuzione del rating di legalità in misura superiore a una stelletta – come possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del Regolamento AGCM (c.d. modelli anticorruzione). Il sistema di gestione ai sensi della ISO 37001 potrà essere implementato da aziende di qualsiasi dimensione o natura, pubbliche, private o non governative, e sottoposto a verifica e certificazione da Organismi di parte terza, con l'obiettivo di aiutare le organizzazioni a prevenire il compimento di atti corruttivi da parte dei propri dipendenti e collaboratori o da qualunque soggetto agisca per loro conto,

favorendo il diffondersi di una cultura aziendale basata sull'etica e sulle buone pratiche commerciali. La nuova ISO si presta inoltre a divenire utile strumento per la P.A., le controllate e

le partecipate nella gestione degli adempimenti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché nell'opera di armonizzazione delle previsioni del P.N.A. con quelle del rispettivo Modello 231.

ASSICURAZIONE INFORTUNIO SCUOLA-LAVORO: CIRCOLARE INAIL

E' stata pubblicata dall' Inail la circolare n.44 del 21 novembre 2016 che riporta chiarimenti in merito al regime assicurativo per gli studenti che si trovano in progetti scuola-lavoro, indennizzabilità dei casi di infortunio, denuncia dell'evento. Oggetto della circolare sono i progetti didattici che prevedono l'alternanza scuola lavoro per gli studenti tra i 15 e i 18 anni, progetti inseriti nel sistema formativo dalla [Legge 13 luglio 2015 n.107](#), riguardo ai quali sono resi quindi necessari chiarimenti in merito alla trattazione dell'obbligo assicurativo sugli infortuni sul lavoro. Dato per assodato che tutti gli studenti delle scuole secondarie e delle Università sono assicurati all' Inail, e specificato che nel caso di istituti pubblici la gestione è per conto dello Stato mentre nel caso di non statali la gestione è su versamento di premio unitario, l'Inail chiarisce che: "Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività, che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro ". Per le scuole pubbliche vige la gestione per conto dello Stato, mentre per le private l'alternanza scuola-lavoro va rendicontata nel numero di studenti partecipanti tramite il [servizio online Regolazione alunni](#). Sui casi indennizzabili

così si pronuncia Inail: "Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del [Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77](#), i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti in tale ambito è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi". Si tratta quindi di casi di infortunio accaduti in *ambiente di lavoro* e quindi indennizzabili. Indennizzabili non solo nei locali dell'azienda ma anche negli altri luoghi al chiuso o all'aperto nei quali la mansione viene svolta, e ancora, indennizzabili anche nei casi in itinere nel tragitto scuola-lavoro. Non invece casa-lavoro o lavoro-casa. La denuncia dell'infortunio spetta al dirigente scolastico (salvo convenzioni differenti), che dovrà ricevere comunicazione dell'incidente dall'interessato o dal soggetto che lo ospita sul lavoro. Anche per la prevenzione degli studenti vige, ovviamente, il Testo Unico sicurezza lavoro (art.2 comma 1 lett. a) in quanto equiparati, ed essi devono essere formati ai sensi dell'articolo 37 in base ai contesti nei quali si troveranno.

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-44-del-21-novembre-2016.html>

PORTALE PAF: DISPONIBILE ON LINE LA BANCA DATI RUMORE

Sul Portale Agenti Fisici dell'Inail è disponibile la Banca Dati Rumore, che contiene i valori di Leq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e Lwa (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformità alle vigenti norme in materia (Direttiva Macchine e/o specifiche normative). In essa sono contenuti anche dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli scaricabili dalla sessione del PAF "materiali per la fornitura dati". Al momento, i macchinari presenti in banca dati sono più di duemila. Questi dati si possono impiegare:

a) nell'ambito della valutazione del rischio rumore, per rispondere a quanto prescritto dall'art 190 "Valutazione del Rischio", tenendo conto in particolare dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore- art. 190 c).

Tale elemento deve essere preso in esame già in sede di valutazione del rischio con le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia- art. 190 f) Qualora in campo si riscontrino valori significativamente maggiori rispetto a quelli dichiarati dal produttore, può ipotizzarsi una situazione di non conformità del macchinario alle condizioni ottimali previste dal costruttore, ad esempio cattive condizioni manutentive

ovvero malfunzionamento di protezioni acustiche: la valutazione del rischio dovrà conseguentemente prevedere le opportune azioni idonee a tenere sotto controllo i fattori che determinano il peggioramento della rumorosità prodotta dal macchinario;

b) ai fini della valutazione dell'esposizione prevista all'art. 190 punto a), solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l'obbligo di misurazioni strumentali;

c) per una stima preliminare dell'entità dei livelli di rumorosità che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro dove siano utilizzati specifici macchinari;

d) per ottemperare a quanto prescritto dall' Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione (...)

il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

1) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

2) scelta di attrezzature di lavoro adeguate che, considerando il lavoro da svolgere, emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore.

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE

In sede di Conferenza Stato/Regioni è stato approvato lo scorso 10 novembre un documento dal titolo "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai

rischi di esposizioni e misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016". Il testo è aggiornato alle più recenti disposizioni comunitarie, con riferimento, ad esempio,

alle **novità introdotte** dalle modifiche al Regolamento CLP e dal Regolamento n. 1357/2014 che ha cambiato le regole per l'attribuzione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti) ai rifiuti. Le fibre artificiali vetrose sono materiali appartenenti in realtà ad un'ampia famiglia di fibre artificiali inorganiche, con caratteristiche tra loro molto diverse e che differiscono non solo in funzione dell'utilizzo finale ma anche delle modalità di produzione. Ad esempio, si possono avere fibre a filamento continuo, lane (di vetro, lana di scoria e lana di roccia), fibre ceramiche e fibre speciali (microfibre di vetro). La necessità di aggiornamento del

precedente [documento del 25 marzo 2015](#) (Conferenza Stato-Regioni, atto n.59/CSR) era tesa ad eliminare le incongruenze segnalate dal Consiglio nazionale dei chimici, riallineando il testo riguardo sia alle procedure di classificazione della pericolosità, sia a quelle di gestione delle fasi di rimozione e conferimento dei rifiuti. Tra i vari aspetti rilevanti, le Linee Guida confermano il ruolo della **Nota Q** e della **Nota R** del [Regolamento CLP](#). È infatti sufficiente la conformità ad una sola delle due Note affinché le fibre siano classificate non pericolose. Riportiamo la definizione delle due Note, come contenute nell'Intesa:

Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intra tracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota R: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6µm.

Esposizione a FAV nei luoghi di lavoro - Le Linee Guida indicano che “l'esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti FAV”. In particolare, le situazioni nelle quali si può “venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro possono essere le

seguenti:

- a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;
- b) durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;
- c) durante il trasporto del prodotto;
- d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;
- e) durante le fasi di rifinitura del prodotto;

f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa". I settori maggiormente interessati all'esposizione a FAV "sono **l'edilizia** (isolamento termoacustico), **l'industria** (isolamento impianti di processo, settore del caldo e del freddo), **i trasporti** (isolamento termoacustico). Il contatto può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il prodotto". Si segnala anche che in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo IX "Sostanze Pericolose", "l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del campo di applicazione del capo I 'Protezione da agenti chimici', mentre l'esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel campo di applicazione del capo II 'Protezione da agenti cancerogeni e mutageni'".

Valutazione dei rischi - Nel caso di "**esposizione a lane minerali artificiali** classificate come [cancerogeno di categoria 2](#)", il Datore di Lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi

dell'articolo D.Lgs. 81/08 e in esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell'articolo 224 per la prevenzione dei rischi; nel caso di **esposizione a fibre ceramiche refrattarie**, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 236 e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (Art. 235)".

Modalità per l'attribuzione del codice CER ai rifiuti - l'identificazione del corretto codice del rifiuto costituito da [fibre artificiali vetrose](#) dovrà seguire i medesimi criteri contenuti nel Regolamento CLP: se la fibra è conforme alla Nota Q o R, il rifiuto avrà codice CER 17.06.04 (**rifiuto non pericoloso**), altrimenti avrà codice CER 17.06.03* (**rifiuto pericoloso**).

FOCUS

DPI E SICUREZZA: GLI INDUMENTI PROTETTIVI PER RIDURRE GLI SBALZI TERMICI

Se il nostro organismo è un sistema basato sulla termoregolazione, in grado cioè di assorbire o cedere calore all'ambiente, a volte "le condizioni ambientali non permettono questo scambio". E quando il corpo ha "tempo sufficiente per attuare il processo di adattamento alla variazione termica, è ben tollerata la variazione di temperatura. Quando invece la temperatura varia improvvisamente, il corpo potrebbe non essere in grado di ripristinare l'equilibrio in tempi rapidi, per cui la temperatura corporea non potrà essere mantenuta costante". E questo può

provocare diversi danni. Ad esempio con il caldo si nota "un aumento di sudorazione, tachicardia, un calo di attenzione e prontezza dei riflessi, con aumentata difficoltà a svolgere attività fisiche pesanti; si può osservare surriscaldamento cutaneo ma anche scottature, spossatezza, nausea, cefalea, vomito, edema, perdita di coscienza fino al collasso". Mentre il freddo può causare "brividi, bradicardia, effetti cutanei analoghi a scottature, trombosi, iperglicemia, intorpidimento delle estremità fino a ipotermia che può arrecare assideramento fino alla morte".

A ricordare l'importanza non solo della valutazione della temperatura nei luoghi di lavoro, ma dell'adozione, se necessario, di idonei dispositivi per la protezione del corpo, è il progetto multimediale [Impresa Sicura](#); un progetto elaborato da [EBER](#), [EBAM](#), Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail e che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi.

Nel documento "[Impresa Sicura DPI](#)", correlato al progetto, si ricorda che la valutazione delle condizioni microclimatiche – "temperatura, umidità, velocità dell'aria e irraggiamento da superfici calde" - permette, "insieme con altri parametri quali la temperatura radiante, il vestiario, l'attività fisica del lavoratore, le macchine e gli strumenti utilizzati, nonché la valutazione della variabilità di quanto sopra in funzione della stagione, di definire le situazioni a rischio". E si può parlare di "stress termico" quando vi è una "brusca variazione termica che fa entrare in gioco i meccanismi di termoregolazione". Mentre in assenza di sensazioni di freddo o di caldo o di correnti d'aria si parla di "benessere termico" o "[comfort termico](#)". Nel documento, nel quale viene riportata anche una tabella relativa allo stress termico e alla sensazione soggettiva in relazione alla temperatura, si sottolinea che negli ambienti di lavoro il microclima "deve essere il più possibile prossimo al '[benessere termico](#)': lo 'stress termico' e quindi gli sbalzi termici devono essere il più possibile ridotti". E in questo senso gli indumenti hanno diverse funzioni:

- "proteggere dagli eccessi della temperatura ambientale con il mantenimento della temperatura

corporea, sia nei 'confronti del caldo che del freddo';
- isolare termicamente mantenendo la permeabilità all'acqua, al fine di garantire l'evaporazione del sudore impedendo il libero accesso dell'acqua dall'esterno;
- mantenere la permeabilità all'aria, al fine di facilitare la rimozione dell'umidità senza causare dispersione di calore con conseguente rapido abbassamento della temperatura corporea, che si traducono in comfort termoigrometrico, e quindi nella determinazione della resistenza termica, detta anche isolamento termico, e resistenza evaporativa dell'abbigliamento".

Una tabella riporta le varie norme UNI relative all'ergonomia degli ambienti termici e all'abbigliamento. Si ricorda inoltre che sono state definite convenzionalmente "**tre tipologie di ambienti termici**", determinati tramite specifiche metodologie di valutazione basate sull'uso di indici indicativi del benessere o del disagio rispetto ai valori di riferimento:

- **Moderati**, in cui le condizioni ambientali si mantengono quasi costanti nel tempo, l'attività fisica degli operatori è scarsa;
- **Severi caldi**, caratterizzati dalla presenza di intense fonti di calore con combinazione di alte temperature dell'aria, alte temperature radianti e alte umidità, in cui le condizioni ambientali non si mantengono costanti" e pertanto comportano "stress termico";
- **Severi freddi**, "in cui la temperatura è inferiore a 10°C, si mantiene costante nel tempo; gli operatori, che svolgono attività simili, indossano vestiario analogo". Soffermiamoci brevemente sulla protezione in ambienti severi freddi.

Ambienti di lavoro severi freddi sono, ad esempio, le [celle frigorifere](#) utilizzate nell'industria della carne, i depositi frigoriferi nell'industria e nella catena di trasporto da parte dell'industria fino ai negozi (ambienti severi freddi indoor). Ci sono poi gli ambienti all'aperto in cui si effettuano, ad esempio, "i lavori edili o stradali, di manutenzione delle linee elettriche, linee del gas, sistemi di telecomunicazione, l'agricoltura e i lavori forestali, l'industria della pesca". Il documento segnala come in questi ambienti "dopo la valutazione e gestione di adeguato schema di lavoro (es: tempo massimo di permanenza continuativa nell'ambiente) e l'adozione di una serie di misure che permettono di contenere al minimo i disagi legati a questo particolare ambiente di lavoro", il principale metodo di controllo del microclima sia proprio l'abbigliamento, costituito da "tute composte da due pezzi o tute intere". E l'abbigliamento protettivo deve essere distinto in **due classi**:
-DPI per la protezione dal freddo (NormaUNI342);
-DPI per la protezione da intemperie (NormaUNI343).

Riguardo ai DPI per la protezione dal freddo, si indica che per proteggersi contro temperature inferiori ai $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, "tipiche delle celle frigorifere ma anche

dei lavori all'aperto effettuati nel [periodo invernale](#), si utilizza l'abbigliamento di protezione in tessuto imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale". La capacità di proteggere dal freddo dipende dal valore dell'isolamento termico, dal valore di permeabilità all'aria - il livello d'impermeabilità dell'indumento - e alla resistenza alla penetrazione dell'acqua ("quest'ultima è opzionale"). Vengono riportate diverse tabelle (ad esempio sulla potenza di raffreddamento del vento in condizioni di calma) e indicazioni sulle prove tecniche cui questi indumenti vengono sottoposti, sulle taglie, sulla marcatura e sulle istruzioni per gli operatori che li indossano. Relativamente ai DPI per la protezione da intemperie, in presenza di nebbia, pioggia, vento e umidità del suolo, è necessario "utilizzare indumenti definiti impermeabili":

- "quando la temperatura è superiore a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, l'abbigliamento di protezione è in materiale e sulla schiena per favorire l'aerazione";

- "quando la fodera è termica, l'abbigliamento può servire anche contro il freddo fino a temperature di $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ". I materiali che costituiscono questi DPI devono infine garantire **due proprietà: l'impermeabilità e la resistenza al vapore acqueo.**

APPROFONDIMENTI

CONTRATTO D'APPALTO NON SCRITTO, APPALTO "DI FATTO" E SICUREZZA

Il contratto d'appalto ai sensi del codice civile – salvo alcune eccezioni che vedremo – è generalmente un contratto a forma libera. Tuttavia, in giurisprudenza si sottolinea come da un lato alcuni vincoli relativi alla forma del contratto d'appalto siano posti da varie normative che

regolamentano specifici ambiti e settori e dall'altro come gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 26 del D.Lga.81/08, da cui scaturiscono adempimenti, aggiungano ulteriori vincoli di forma e di sostanza di cui bisogna tenere conto.

Non solo. Quando i lavori vengono affidati senza un contratto scritto, la domanda che ci si può porre è: a partire da quando (o da quale circostanza) un lavoro, una fornitura o un servizio viene considerato “affidato”? Un appalto la cui gestione sia compatibile con l’art.26 D.Lgs.81/08 dal punto di vista della sicurezza sul lavoro può essere concluso “per fatti concludenti”, cioè solo mediante l’inizio dell’esecuzione della prestazione? Queste domande assumono grande rilievo in collegamento all’articolo 26 del D.Lgs.81/08, nel quale si dispone che prima dell’affidamento dei lavori debba essere stata realizzata la selezione dell’idoneità tecnico-professionale e siano adempiuti tutti gli altri obblighi previsti. Cosa accade inoltre quando abbiamo un appalto “di fatto”, cioè un appalto privo – secondo la nozione fornitaci dalla giurisprudenza – dei requisiti di regolarità del conferimento dell’appalto stesso (ad es. per mancanza di autorizzazione del committente al subappalto quando prevista o per irregolarità, etc. etc.)? Che ruolo gioca in questo caso il principio di effettività? Per dare una risposta alle domande, si può fare riferimento a tre sentenze della Cassazione che ricostruiscono bene il quadro generale e che si segnalano per il loro interesse.

La forma del contratto d’appalto, l’affidamento dei lavori senza contratto scritto e gli obblighi di sicurezza, la disponibilità giuridica

Nella sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 17010 del 17 aprile 2016 si trovano risposte ad alcune delle domande poste sopra. Si è accolto il ricorso di una persona, che era stata condannata per violazione del ***“D.Lgs.n.81 del 2008, art. 26, comma 1, lett.b), perché, nella sua qualità di socio accomandatario di una ditta di articoli sportivi, committente dei***

lavori per la fornitura e la posa in opera di un impianto di videosorveglianza in forza di contratto sottoscritto con la ditta esecutrice [contratto poi rivelatosi in realtà inesistente, n.d.r.], e, quindi, Datore di Lavoro, ometteva di fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti [...] talché il lavoratore S.A., impegnato nella posa del predetto impianto di sorveglianza nel sottotetto dell’immobile di pertinenza dell’azienda... camminando su una porzione di soletta non portante, precipitava nel vuoto”. Questo è ciò che si è verificato: a seguito di un furto nella società e quindi della decisione di quest’ultima di installare un antifurto, l’infortunato si era presentato presso il negozio **“ed era molto insistente nel proporsi per installare l’antifurto. Il preventivo rilasciato dal S.A. per l’effettuazione dei lavori portava la data del 17/12/2009 ed era sottoscritto su carta intestata della ditta...s.n.c., diversa, quindi, rispetto alla società a cui il S.A. risultava appartenere o, comunque essere collegato in base alla presentazione con il biglietto da visita. [...] Tale preventivo, dunque, era una vera e propria “bozza”...”** A quel punto, il giorno dell’infortunio **“S.A., interessato a svolgere il lavoro, si era presentato di sorpresa un sabato mattina e, nonostante l’invito a non procedere ed a presentarsi in altra data, si era imposto ed aveva iniziato il lavoro, salendo nel controsoffitto per installare i macchinari.”** L’imputata è ricorsa in Cassazione e la Corte ha accolto il ricorso. Tra i vari motivi di ricorso, ***“sostiene la ricorrente che il D.Lgs.n.81 del 2008, art.26 presuppone, per l’esistenza degli obblighi imposti, che i lavori siano “affidati” all’impresa appaltatrice o a***

lavoratori autonomi, sicché richiede l'esistenza di un contratto” e fa inoltre presente che “il piano superiore, da cui era caduto il S.A., non era adibito alla permanenza di persone e che la soletta di tale piano non era nella giuridica disponibilità dell'imputata”.

La Cassazione fa così una ricognizione sul concetto di affidamento, sulla forma del contratto d'appalto in relazione agli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 26 D.Lgs.81/08 e sulla disponibilità giuridica. Dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 26 del D.Lgs.81/08, la Corte ricorda che “l'obbligo di fornire le dettagliate informazioni ai lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza, infatti, presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale d'appalto o d'opera o di somministrazione.”Ma “nel caso di specie, come emerso in sede istruttoria, era stato semplicemente inviato dal S.A. un preventivo, qualificabile come “bozza”, per di più non ancora accettato dalla ricorrente. E', dunque, evidente che non vi fosse ancora stato un “affidamento” dei lavori di fornitura e posa in opera del sistema antifurto, dunque non poteva ritenersi ancora configurabile quel rapporto giuridico da cui scaturiscono gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.81 del 2008, art.2. Secondo la Corte, non avrebbe neanche senso “obiettare che il contratto di appalto, in quanto contratto che non richiede la forma scritta (salvi casi espressamente previsti dalla legge come, ad esempio, nei contratti di appalto in cui è parte la Pubblica Amministrazione), possa ritenersi concluso anche per *facta concludentia*. Ed invero, pur essendo il contratto di appalto, in linea di principio, un contratto a forma libera, non essendo

soggetto ad alcun vincolo di forma (Cass. 6 giugno 2003, n. 9077), esistono tre ipotesi in cui, di contro, anche l'appalto deve necessariamente avere forma scritta. Si ha, infatti, la necessità della forma scritta, per espressa previsione di legge (artt. 237, 238 e 852 cod.nav.) , per l'appalto relativo alla costruzione di navi o aeromobili, così come è prevista la forma scritta ad *substantiam* per gli appalti pubblici (come per tutti i contratti in cui sia parte la P.A.). Parimenti, è necessaria la forma scritta ad *substantiam* per gli appalti tra privati in cui l'operazione complessiva voluta dalle parti contempli anche il trasferimento della titolarità di diritti reali su beni immobili (art. 1325 cod. civ.).”

La sentenza diviene ora molto interessante, perché la Corte ricollega tali principi generali – relativi al contratto d'appalto dal punto di vista civilistico – ai vincoli posti dall'art.26 D.Lgs.81/08, che stabilisce gli obblighi prevenzionistici. Prosegue infatti la Cassazione: “l'appalto può quindi concludersi anche oralmente o, addirittura, per *facta concludentia*. Tuttavia, possiamo dire che le condizioni richieste dal D.Lgs.n.81 del 2008 (art. 26, comma 3, [...] in caso di redazione del documento [DUVRI, n.d.r.], esso è **allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**; art. 26, comma 5: Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [...] devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 c.c., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...] A tali dati

possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale), **è necessaria la forma scritta ad substantiam e ad probationem.**

E “pertanto deve escludersi la conclusione di un contratto d’appalto D.Lgs.n.81 del 2008, ex art.26, per “facta concludentia” ossia mediante inizio dell’esecuzione (della prestazione), secondo il modello di cui all’art. 1327 cod. civ.”

Infine, “riguardo al motivo di ricorso relativo alla disponibilità dei luoghi, esso è «parimenti fondato, atteso che è pacifico che la ricorrente, nella qualità di socio accomandatario della s.a.s., non avesse la disponibilità giuridica del luogo di lavoro (come richiesto dal D.Lgs.n.81 del 2008, art.26, c.1), ma solo di fatto. Ed è evidente che gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.81 del 2008, art.64, riguardanti i “luoghi di lavoro” gravano sul Datore di Lavoro per i soli luoghi di lavoro su cui sia esercitabile un “controllo” datoriale, in quanto rientranti nella disponibilità giuridica di quest’ultimo.”

L’appalto “di fatto”

Nella sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 37325 del 27 aprile 2012, in cui l’oggetto del contendere era la dimostrazione del fatto che una parte dei lavori affidati da un committente ad un appaltatore fosse stata subappaltata, la Corte sottolinea che “i giudici di merito hanno fatto cenno ad una situazione che hanno indicato come **“appalto di fatto”**, intendendo con tale espressione definire la sostanza del rapporto intervenuto tra X e Y srl, a prescindere dalla regolarità del conferimento dell’appalto stesso per mancanza di autorizzazione da parte [del

committente].” Secondo la Corte **“la valutazione è corretta, poiché nella materia che qui interessa, quella del rispetto della normativa a protezione dei lavoratori, ciò che conta non è la definizione formale dei rapporti tra le parti, e dunque accertare se l’appalto era valido (in relazione al divieto di subappalto vigente nella materia dei lavori pubblici), ma la sostanza delle situazioni**, sostanza che i giudici hanno accertato essere quella della presenza sul cantiere di più imprese, ciascuna responsabile di parte dei lavori.” Quindi, “in sostanza, nel settore della prevenzione degli infortuni **la posizione di garanzia del Datore di Lavoro, in quanto ispirata alla protezione del soggetto debole del rapporto, ha una portata ampia e cogente** e non tollera che il Datore di Lavoro metta in campo strumenti normativi volti ad aggirare l’obbligo su di lui gravante.”

L’applicazione dei principi sopra richiamati, e in particolare del principio di effettività, ha fatto sì nel caso di specie che **“la responsabilità degli imputati sia dunque stata correttamente collegata alla contestuale presenza dei medesimi sul cantiere, in virtù dei vari subappalti o affidamenti di lavori, situazione che obbligava tutti a un rigoroso controllo della pericolosità del lavoro.”**

Appalto conferito a ditta irregolare non specializzata e senza contratto scritto e obbligo di vigilanza del committente

Un ultimo, emblematico caso. La sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 26490 del 24 giugno 2016 ha confermato la responsabilità –tra gli altri soggetti – di un committente dei lavori (oltre che dell’appaltatore, quest’ultimo quale “responsabile di una ditta individuale “irregolare”, appaltatore dei suddetti lavori e Datore di Lavoro del lavoratore

irregolare F.V.”), **per aver omesso “di incaricare per i suddetti lavori una ditta specializzata provvista di capacità tecnico-professionali adeguate, con impianto organizzativo di prevenzione, mezzi e attrezzature adeguate e lavoratori regolarmente assunti e formati, e comunque di verificare l'idoneità del soggetto affidatario prescelto e di fornire allo stesso soggetto informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in particolare sul rischio che la copertura in eternit del capannone potesse cedere sotto il peso degli operai, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché omettendo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indicasse le misure adottate per eliminare eventuali interferenze con la propria attività lavorativa.”** La Cassazione ricorda che secondo il Tribunale e la Corte d'Appello “dalle risultanze in atti emergono plurimi profili di responsabilità del committente, non solo per aver affidato l'incarico dei lavori, mediante un accordo verbale, ad

una ditta irregolare, priva di adeguati mezzi e attrezzature (come precisato dal C., anche il trabattello per salire sul tetto era stato realizzato senza osservare le norme di sicurezza) ma anche per aver omesso di fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, e cioè che la copertura del capannone era costituita da onduline in eternit che potevano cedere sotto il peso eccessivo di una persona, in particolare se rese umide dalla pioggia.” **La Corte conclude affermando il seguente principio: “l'appalto (specie se conferito a ditta “irregolare” e senza contratto scritto) può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al committente Datore di Lavoro, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento** (sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007). Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che **pur sempre a carico del committente permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo.”**

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info